

CODICE OFFERTA STANDARD GAS: 000774GSVML01XXRT4D4025860000000

## VENDITORE

- Acea Energia [www.acea.it](http://www.acea.it)
- Numero verde 800.38.38.38 gratuito da rete fissa nazionale. Per chi chiama da cellulare il numero a disposizione è 06.45.698.205. Il servizio è a pagamento (il costo della chiamata varia in base al gestore telefonico)
- Sede Legale in Piazzale Ostiense, 2 00154 Roma
- Indirizzo di posta per reclami Acea Energia S.p.A. - Servizio Mercato Libero - Casella postale n. 5114 - 00154 - Roma.

## DURATA DEL CONTRATTO

Indeterminata

## CONDIZIONI DELL'OFFERTA

L'offerta è dedicata ai clienti che desiderano sottoscrivere un contratto per uso domestico. L'offerta non è sottoscrivibile per i casi di voltura se sul PDR è già attiva un'offerta di WINDTRE LUCE&GAS Powered by Acea Energia.

## METODI E CANALI DI PAGAMENTO

È necessario pagare le bollette per l'intero importo ed entro la data di scadenza indicata nella stessa.

Il Cliente può scegliere di pagare la bolletta attraverso la domiciliazione bancaria o postale.

Con la domiciliazione l'addebito è automatico e continuativo su conto corrente senza costi aggiuntivi per l'attivazione del servizio da parte di Acea Energia (fatto salvo l'addebito di eventuali commissioni da parte degli istituti bancari o postali, ove previsti). Il Cliente può attivare il servizio comodamente online tramite l'area riservata MyAcea Energia (accessibile da desktop e App) e attraverso gli altri canali di contatto di Acea Energia.

Oltre alla domiciliazione Acea Energia mette a disposizione del Cliente altre modalità di pagamento senza costi aggiuntivi, al netto delle eventuali commissioni applicate dal proprio istituto di credito o da parte di tabaccherie e ricevitorie.

Dall'area riservata MyAcea Energia il Cliente può pagare con:

- Carta di Credito dei circuiti Visa e Mastercard: pagamento online. Apple Pay e Google Pay unicamente disponibili su App MyAcea Energia;
- Mybank: bonifico bancario tramite le credenziali del tuo proprio online banking;
- PostePay: carta Postepay, carta Bancoposta e App Postepay;
- CBILL: tramite il proprio Internet Banking o con gli altri canali messi a disposizione dalle banche aderenti al servizio;
- Bancomat Pay: pagamento dal proprio smartphone in modo semplice e veloce

Il Cliente inoltre può pagare presso:

- Ricevitorie e tabaccherie PUNTOLIS e Mooney: in contanti e con carte di pagamento;
- Uffici Poste Italiane e Reti terze Poste Italiane (soggetti autorizzati da Poste, quali tabaccai collegati tramite Banca IBT, Banche e supermercati aderenti al servizio): in contanti e con carte di pagamento;
- Sportelli Acea Energia in Viale delle Cave Ardeatine 36, Roma: pagamenti con bancomat e carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard.

Queste modalità di pagamento, ed eventuali modifiche alle stesse, sono riportate all'interno delle bollette.

Nel rispetto della normativa vigente Acea Energia non applica spese aggiuntive in base al metodo di pagamento prescelto.

Per maggiori informazioni sui metodi di pagamento è possibile consultare il sito [www.acea.it](http://www.acea.it).

## FREQUENZA DI FATTURAZIONE

La fatturazione dei consumi avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore. La periodicità della fatturazione dei consumi di gas naturale è stabilita in funzione della tua classe di consumo. Nello specifico: la periodicità sarà bimestrale per i clienti con un consumo annuo fino a 5.000 Smc, mensile per i clienti con un consumo annuo uguale o superiore 5.000 Smc.

## GARANZIE RICHIESTE AL CLIENTE

Nessuna

**SPESA ANNUA STIMATA IN € / ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)**

**AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria)**

| Consumo annuo (Smc) | Spesa annua stimata dell'offerta |
|---------------------|----------------------------------|
| 120                 | 253,92€/anno                     |
| 480                 | 538,17€/anno                     |
| 700                 | 701,04€/anno                     |
| 1.400               | 1229,06€/anno                    |
| 2.000               | 1679,23€/anno                    |
| 5.000               | 3926,49€/anno                    |

**AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche)**

| Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta   |
|---------------------|---------------|
| 120                 | 247,08€/anno  |
| 480                 | 531,78€/anno  |
| 700                 | 694,99€/anno  |
| 1.400               | 1223,94€/anno |
| 2.000               | 1674,92€/anno |
| 5.000               | 3926,04€/anno |

**AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio, Campania)**

| Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta   |
|---------------------|---------------|
| 120                 | 259,68€/anno  |
| 480                 | 570,48€/anno  |
| 700                 | 747,63€/anno  |
| 1.400               | 1322,28€/anno |
| 2.000               | 1812,64€/anno |
| 5.000               | 4260,81€/anno |

**AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)**

| Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta   |
|---------------------|---------------|
| 120                 | 242,4€/anno   |
| 480                 | 517,38€/anno  |
| 700                 | 675,11€/anno  |
| 1.400               | 1186,74€/anno |
| 2.000               | 1622,8€/anno  |
| 5.000               | 3799,39€/anno |

**AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)**

| Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta   |
|---------------------|---------------|
| 120                 | 241,44€/anno  |
| 480                 | 533,79€/anno  |
| 700                 | 699,97€/anno  |
| 1.400               | 1241,22€/anno |
| 2.000               | 1702,73€/anno |
| 5.000               | 4006,82€/anno |

**AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE (Calabria, Sicilia)**

| Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta   |
|---------------------|---------------|
| 120                 | 269,52€/anno  |
| 480                 | 603,27€/anno  |
| 700                 | 792,7€/anno   |
| 1.400               | 1407,7€/anno  |
| 2.000               | 1932,6€/anno  |
| 5.000               | 4554,06€/anno |

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 Gj/Smc e C=1

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas [www.ilportaleofferte.it](http://www.ilportaleofferte.it)

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### Prezzo materia gas naturale

Prezzo variabile

#### Indicatori sintetici\*

| <b>Indice</b>                           | PSV è il prezzo medio mensile, calcolato in €/MWh (convertito in c€/Smc moltiplicando per 1,07 in riferimento al PCS di 0,03852 GJ/Smc), ottenuto come media aritmetica dei prezzi giornalieri tra le quotazioni "Bid" e "Offer" pubblicati nel "Continental Price Assessment Table" di ICIS HEREN per i prodotti Day Ahead, negoziati nel virtual point PSV. Il prezzo giornaliero Day Ahead è riferito al primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione giornaliera. Per i prezzi durante i fine settimana e i giorni festivi, dovranno essere presi in considerazione gli indici pubblicati da ICIS HEREN ogni venerdì, o il primo giorno lavorativo immediatamente prima se c'è una festa o un altro giorno non lavorativo. L'indice week end PSV è la media aritmetica tra le quotazioni "Bid" e "Offer", dei prezzi pubblicati nel "Continental Price Assessment Table" di ICIS HEREN nei week end. |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| <b>Periodicità indice</b>               | Mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| <b>Grafico indice (12 mesi)</b>         | <table border="1"> <caption>Dati Grafico indice (12 mesi)</caption> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Indice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GEN 2024</td><td>0,34</td></tr> <tr><td>FEB 2024</td><td>0,32</td></tr> <tr><td>MAR 2024</td><td>0,33</td></tr> <tr><td>APR 2024</td><td>0,34</td></tr> <tr><td>MAG 2024</td><td>0,35</td></tr> <tr><td>GIU 2024</td><td>0,36</td></tr> <tr><td>LUG 2024</td><td>0,35</td></tr> <tr><td>AGO 2024</td><td>0,42</td></tr> <tr><td>SET 2024</td><td>0,41</td></tr> <tr><td>OTT 2024</td><td>0,43</td></tr> <tr><td>NOV 2024</td><td>0,48</td></tr> <tr><td>DIC 2024</td><td>0,51</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                           | Mese | Indice | GEN 2024 | 0,34 | FEB 2024 | 0,32 | MAR 2024 | 0,33 | APR 2024 | 0,34 | MAG 2024 | 0,35 | GIU 2024 | 0,36 | LUG 2024 | 0,35 | AGO 2024 | 0,42 | SET 2024 | 0,41 | OTT 2024 | 0,43 | NOV 2024 | 0,48 | DIC 2024 | 0,51 |
| Mese                                    | Indice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| GEN 2024                                | 0,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| FEB 2024                                | 0,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| MAR 2024                                | 0,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| APR 2024                                | 0,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| MAG 2024                                | 0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| GIU 2024                                | 0,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| LUG 2024                                | 0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| AGO 2024                                | 0,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| SET 2024                                | 0,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| OTT 2024                                | 0,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| NOV 2024                                | 0,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| DIC 2024                                | 0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| <b>Totale costo per consumi (€/Smc)</b> | PSV + 0,060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| <b>Costo fisso anno (€/anno)</b>        | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |

\*Escluse imposte e tasse

Il Grafico (12 mesi) è presente solo per gli indici a pubblica diffusione resi disponibili sul Portale Offerte.

### Altre voci di costo

Verranno, addebitati e resteranno a carico del cliente i costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura e gli oneri generali, come periodicamente definiti dall'ARERA e consultabili alla sezione del relativo sito <https://www.arera.it/it/prezzi.htm>

I costi nel valore unitario convenzionalmente espressi in proporzione al consumo di gas naturale, calcolati alla data dell'offerta per il cliente tipo con consumi pari a 1.400 Smc/anno, nell'ambito tariffario Centro-Sud Occidentale, considerando un potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/Smc sono:

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| <b>Trasporto e gestione del contatore (€/Smc)</b> | 0,318  |
| <b>Oneri di sistema (€/Smc)</b>                   | 0,0365 |

Per maggiori dettagli sui valori unitari applicabili consulta il sito Arera al seguente link <https://www.arera.it/it/dati/condec.htm>

### Imposte

Le imposte e le relative aliquote sono consultabili alla pagina <http://www.acea.it/trova-e-risolvi/come-leggere-la-bolletta/imposte-iva>

### Sconti e/o bonus

Nessuno

### Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Nessuno

### Durata condizioni e rinnovo

12 mesi

Le presenti Condizioni Economiche sono valide a partire dalla data di decorrenza dell'offerta per il periodo di validità sopra esposto. Qualora, in caso di subentro, voltura e nuova attivazione, l'attivazione della fornitura, e nel caso di cambio uso, la decorrenza dell'offerta intervengano dal secondo all'ultimo giorno del mese, il termine di durata delle condizioni economiche - che si applicheranno in ogni caso a partire dalla data attivazione delle forniture/decorrenza offerta - decorrerà dal 1 giorno del mese successivo a quello di attivazione. Allo scadere di tale periodo di validità, Acea Energia si riserva la facoltà di comunicare nuove condizioni economiche in conformità a quanto previsto all'art. 25 e 34 delle Condizioni Generali di contratto. In assenza di tali comunicazioni le presenti Condizioni Economiche si rinnoveranno tacitamente a tempo determinato per periodi di 6 mesi in 6 mesi, esclusi eventuali sconti e bonus. In tal caso, in occasione di ciascuna successiva scadenza, il Fornitore ha la facoltà di comunicare le nuove Condizioni Economiche, in conformità a quanto previsto agli artt. 25 e 34 delle Condizioni Generali di contratto, indicando il periodo di validità delle stesse.

### Altre caratteristiche

Il Gas che ti forniamo prevede la compensazione delle emissioni di CO2 tramite l'acquisto di crediti di carbonio certificati volti a finanziare e sostenere progetti di mitigazione con benefici concreti per le comunità locali. Scopri di più su [www.acea.it/sostenibile](http://www.acea.it/sostenibile)

## ALTRE INFORMAZIONI

### Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore

Acea Energia mette a disposizione dei propri clienti una modalità telematica per l'inoltro dei reclami, tramite la compilazione dell'apposita form presente sul sito [www.acea.it](http://www.acea.it). Qualora tu decida di non avvalerti di tale modalità telematica, potrai utilizzare il modulo predisposto da Acea Energia, disponibile sul sito [www.acea.it](http://www.acea.it), all'interno dell'area MyAcea Energia, o presso gli sportelli al pubblico di Viale delle Cave Ardeatine 36, Roma.

Le comunicazioni di reclamo dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo: Acea Energia S.p.A. - Servizio Mercato Libero - Casella postale n. 5114 - 00154 - Roma. È fatta salva la possibilità di inviare il reclamo senza utilizzare il sopra richiamato modulo, purché la comunicazione, da inviare con le medesime modalità, contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del cliente che sporge reclamo e l'invio al medesimo di motivata risposta scritta: a) nome e cognome; b) l'indirizzo di fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo (gas); e) codice PDR; f) una breve descrizione dei fatti contestati. Se la tua segnalazione riguarda gli importi o i consumi fatturati indica anche l'autolettura e la data in cui l'hai effettuata. Acea Energia, costantemente attenta al rapporto con i propri clienti, ha attivato una procedura di ADR "Alternative Dispute Resolution" (di seguito "Procedura ADR"), ossia una procedura di conciliazione gratuita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte con il cliente consumatore riguardanti il contratto di fornitura. La Procedura ADR si svolge secondo la disciplina dettata dal Regolamento della procedura ADR disponibile sul sito internet della capogruppo Acea S.p.A. Inoltre, i clienti potranno, altresì, esperire gratuitamente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, presentando la relativa domanda direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, solo dopo aver inviato un reclamo ad Acea Energia al quale sia stata data una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall'invio del predetto reclamo.

Ai contratti di fornitura stipulati con i consumatori si applicano le previsioni contenute nel Capo I, Sezione III della Parte III del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo"), in quanto compatibili. Acea Energia aderisce alla procedura di ripristino prevista dalla Delibera ARERA 228/2017/R/com, "Adozione del Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria - TIRV".

Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente".

Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiami il numero verde 800 166 654.

### Diritto di ripensamento

Se sei un cliente domestico e hai concluso il Contratto di Fornitura fuori dai locali commerciali di Acea Energia, ovvero a distanza, puoi comunicare il tuo ripensamento entro 14 giorni dal perfezionamento del Contratto di Fornitura. Detto termine si intende esteso a 30 giorni nel caso in cui tu abbia concluso il Contratto di Fornitura nel corso di una visita presso la tua abitazione - da te non preventivamente richiesta - da parte di un agente c.d. "porta a porta" di Acea Energia, ovvero in occasione di escursioni organizzate dalla stessa Acea Energia con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere i propri prodotti.

A tal fine potrai utilizzare l'apposito modulo allegato alla documentazione contrattuale, oppure una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della tua volontà di recedere dal Contratto di Fornitura da inviare all'indirizzo e-mail [ae-ripensamentilibero@aceaenergia.it](mailto:ae-ripensamentilibero@aceaenergia.it) o una comunicazione tramite posta raccomandata a: Acea Energia S.p.A. - Mercato Libero - Customer Service Piazzale Ostiense, 2 00154 Roma, comprensiva almeno delle seguenti informazioni: Nome, Cognome, Codice Fiscale, PDR, Luogo e Data, firma.

Inoltre dovrai indicare il codice della Proposta di Contratto che viene riportata nella documentazione compilata e confermata. Potrai altresì comunicare il tuo ripensamento contattando il Servizio Clienti (vedi numero indicato nella pagina di copertina del contratto). In tale caso la tua volontà verrà registrata e ti verrà successivamente inviata conferma dell'esecuzione di quanto da te richiesto attraverso sms o email. Il diritto di ripensamento è validamente esercitato se la comunicazione viene inviata entro quattordici giorni o trenta giorni (nel caso in cui tu abbia concluso il Contratto di Fornitura nel corso di una visita presso la tua abitazione - da te non preventivamente richiesta - da parte di un agente c.d. "porta a porta") dalla data di perfezionamento del Contratto di Fornitura. L'esecuzione del Contratto non verrà avviata prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, a meno che nel corso dell'adesione alla Proposta di Contratto tu non richieda espressamente che le attività propedeutiche all'avvio della fornitura vengano avviate prima che sia decorso detto termine. Se vuoi che l'esecuzione del Contratto inizi prima, sei tenuto a farne esplicita richiesta su un supporto durevole. La richiesta non comporta in alcun caso la perdita del diritto di ripensamento. ad eccezione del caso in cui sia stata già attivata la fornitura alle condizioni del presente Contratto. Qualora intenda esercitare il diritto di ripensamento nei termini previsti e la fornitura non sia stata avviata sarai tenuto a corrispondere ad Acea Energia gli importi relativi ai costi sostenuti, ossia un corrispettivo non superiore a 23 euro, IVA esclusa, eventualmente incrementato degli oneri addebitati dal Distributore Locale al Fornitore per la prestazione effettuata; viceversa nel caso in cui la Fornitura sia stata attivata o non possa essere più impedita, sarai tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della Fornitura.

In caso di esercizio del diritto non si corre il rischio di restare senza fornitura perché questa sarà garantita dal precedente fornitore, o dai soggetti che erogano i servizi di ultima istanza oppure da Acea Energia per il tempo necessario ad eseguire le procedure tecniche che consentono di assolvere la volontà da te manifestata. Qualora l'esercizio del tuo diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della fornitura dovrai richiedere la disattivazione al tuo attuale venditore che provvederà ad eseguire tutte le relative procedure tecniche.

### Attivazione della fornitura

Attivare un'offerta sul Mercato Libero significa che verrà stipulato un nuovo contratto di fornitura le cui condizioni contrattuali ed economiche applicate saranno quelle definite da Acea Energia sul Mercato Libero e non quelle stabilite dal tuo attuale fornitore né quelle fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "Autorità") nell'ambito dei servizi di tutela. Ti informiamo, inoltre, che potrai richiedere ad Acea Energia l'offerta "a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela" ("offerta PLACET"), sia a prezzo fisso, che a prezzo variabile, così come prevista dall'Autorità, ai sensi della Delibera n. 555/2017/R/com e disponibile sul sito [www.acea.it](http://www.acea.it). Il contratto di fornitura si intenderà perfezionato a partire dal momento in cui aderirai ad una delle nostre offerte commerciali, accettando la relativa proposta contrattuale (di seguito anche "Proposta di Contratto" o "PDC") attraverso uno dei canali, di volta in volta, messi a disposizione da Acea Energia. L'attivazione della fornitura è subordinata all'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente, alla durata delle operazioni di competenza del Distributore Locale ovvero del SII nonché al mancato esercizio della facoltà di revoca dello switching da parte del Fornitore. Nel caso di switching (passaggio ad altro venditore), la data presunta di avvio dell'esecuzione di Fornitura, sarà fissata calcolando 2 (due) mesi dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto.

In caso di mancata attivazione della Fornitura entro la data presunta sopra indicata, il Fornitore provvederà a comunicare, mediante posta ordinaria, ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione, le cause del mancato avvio della Fornitura e la data effettiva di avvio della stessa.

Con la stipulazione del contratto di fornitura fornirai ad Acea Energia l'autorizzazione ad effettuare, per tuo conto, le necessarie azioni per l'avvio/gestione della/delle forniture/e sia nei confronti del Distributore locale che, ove competente, del Sistema Informativo Integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. (di seguito "SII"), oltre che a recedere dal contratto con il tuo precedente fornitore. Ti ricordiamo anche che il Distributore locale, o il SII (ove competente), una volta ricevuta la richiesta di attivazione della fornitura inoltrata da Acea Energia, darà seguito alle operazioni tecniche necessarie ad eseguire la richiesta all'esito delle verifiche di sua competenza, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di settore.

Ti informiamo comunque che, a seguito della tua richiesta di attivazione della fornitura (nuova attivazione, voltura o subentro) e dell'esecuzione delle relative prestazioni da parte di Acea Energia e del distributore saranno addebitati i corrispettivi sotto elencati, secondo quanto stabilito dall'Autorità. Per il settore Gas: (i)

contributo in quota fissa a favore di Acea Energia di Euro 23+IVA; (ii) in caso di attivazione, contributo in quota fissa a favore del Distributore locale di Euro 30 + IVA (per gruppo di misura ≤ G6) o Euro 45 + IVA (per gruppo di misura > G6).

Nel caso di switching (passaggio da altro venditore) i tempi di attivazione della nuova fornitura, terranno conto, oltre che delle tempistiche sopra indicate, anche del termine previsto per esercitare il recesso dal precedente contratto di fornitura, come disciplinato dalla normativa di settore.

## Dati di lettura

I consumi di gas saranno rilevati dal Distributore locale, in qualità di responsabile di tale attività, con la periodicità prevista dalla normativa di settore vigente. Acea Energia applica interamente le disposizioni contenute nel "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale", allegato A alla delibera 463/2016/R/com (di seguito "TIF"). Ai fini della fatturazione Acea Energia utilizza i dati di misura nel rispetto del seguente ordine di priorità: 1) dati misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Locale; 2) autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore locale; 3) dati di misura stimati, dal Distributore locale ovvero dal Fornitore. Nei casi in cui i dati (effettivi o stimati) non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, o in mancanza della tua autolettura, Acea Energia fatturerà a stima sulla base delle informazioni di consumo a sua disposizione, per poi conguagliare successivamente a seguito dell'acquisizione delle misure effettive.

Ai fini del calcolo dei consumi stimati Acea Energia utilizzerà la seguente modalità per il settore gas: Acea Energia, qualora non abbia a disposizione uno storico dei consumi, utilizza il consumo annuo trasmesso dal Distributore locale in fase di switching modulato sui profili di riconsegna standard definiti dall'Autorità ai sensi dell'allegato A alla delibera 148/2019/R/gas (di seguito "TISG"). Nel caso in cui, viceversa, Acea Energia abbia a disposizione lo storico, il criterio adottato prevede invece la fissazione di una base di computo annuale che considera le ultime due letture effettive (a tal fine si considerano anche le autoletture validate). Questa base di computo, a sua volta, viene modulata sui profili di riconsegna standard definiti dall'Autorità. Per la fornitura di gas naturale, in caso di mancata lettura, entro i termini temporali previsti dalla regolazione, di un misuratore gas non accessibile o con accessibilità parziale, Acea Energia indicherà, nella prima fattura emessa, le cause che hanno impedito la lettura. In caso di mancata lettura di un misuratore gas accessibile entro i predetti limiti temporali, il cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro.

Acea Energia mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di comunicare l'autolettura, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore. Se sei un cliente titolare di un punto di riconsegna non dotato di contatore telegestito, Acea Energia rende disponibile la possibilità di comunicare l'autolettura contattando il Servizio Clienti (vedi numero indicato nella pagina di copertina del contratto) oppure accedendo all'area riservata MyAcea Energia del sito internet [www.acea.it](http://www.acea.it).

Puoi comunicare l'autolettura in qualunque momento, tuttavia, qualora in fattura sia presente l'indicazione di un periodo specifico in cui comunicarla, sei invitato a rispettare la tempistica indicata. L'eventuale presa in carico o meno del dato di autolettura, qualora palesemente errato, ti verrà comunicata al momento stesso dell'acquisizione o entro i quattro giorni lavorativi successivi nei casi in cui non sia possibile una risposta immediata. Una volta preso in carico il dato di autolettura, Acea Energia lo trasmetterà, entro i quattro giorni lavorativi successivi, al Distributore locale che provvederà a validarlo o meno e a comunicarne l'esito al Fornitore entro i successivi 3 giorni lavorativi. Il dato di autolettura validato dal Distributore locale verrà utilizzato ai fini della fatturazione. Se sei un cliente titolare di un punto di riconsegna dotato di contatore telegestito che ha ricevuto una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno due mesi consecutivi, Acea Energia ti invita a comunicare l'autolettura tramite i canali di contatto sopra riportati. L'autolettura verrà gestita e utilizzata da Acea Energia secondo le medesime modalità sopra indicate. Inoltre se il tuo punto di riconsegna non è dotato di contatore telegestito, sei invitato a comunicare l'autolettura anche in caso di switching o di voltura contattando i numeri verdi sopra indicati. In caso di Switching con Acea Energia, puoi comunicare l'autolettura entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di attivazione della fornitura. In caso di Switching con altro venditore puoi comunicare l'autolettura ad Acea Energia fino al giorno precedente la data di attivazione della fornitura, a partire dal quinto giorno lavorativo precedente la suddetta data; in caso di voltura puoi comunicare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di attivazione della fornitura. La lettura da te comunicata ad Acea Energia verrà inviata al Distributore locale per la validazione.

## Ritardo nei pagamenti

La bolletta deve essere pagata per l'intero importo indicato nella stessa e nel termine ivi previsto. Nel caso in cui tali tempistiche non vengano rispettate Acea Energia applicherà al cliente consumatore (come definito all'art. 3 del Codice del Consumo) gli interessi di mora (pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali). Per tutti gli altri clienti non riconducibili alla definizione del Codice del Consumo, gli interessi di mora saranno computati nella misura prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2002. Acea Energia applicherà inoltre, per l'invio del sollecito e della comunicazione di messa in mora, i costi di recapito descritti al link <https://www.acea.it/costo-recapito-sollecito> e i costi di gestione del credito pari a 2,2 € (Iva esclusa).

In caso di persistente mancato pagamento, Acea Energia potrà chiedere la sospensione della fornitura dopo aver inoltrato apposita comunicazione di messa in mora e preavviso di distacco nel rispetto delle disposizioni indicate nell'allegato A della Delibera ARERA n. ARG/gas 99/2011 e nelle condizioni generali di contratto. In caso di sospensione della fornitura per morosità e di eventuale riattivazione della stessa, Acea Energia applicherà, per ciascuna prestazione, un corrispettivo pari a 23 euro salvo quanto diversamente previsto nell'Allegato Condizioni Economiche. Il cliente sarà inoltre tenuto al pagamento dei contributi di competenza del distributore locale di gas naturale previsti per le singole prestazioni definite dai medesimi distributori o stabilite dai provvedimenti dell'Autorità.

## MODALITA' E ONERI PER IL RECESSO

### Modalità e tempistiche

E' possibile esercitare il recesso in ogni momento. Se recedi dal contratto per cambiare fornitore, il recesso sarà inviato direttamente dal nuovo fornitore entro il 10 del mese antecedente la data di cambio fornitore. Se invece intendi cessare la fornitura con disattivazione del punto di riconsegna, dovrai comunicare la tua volontà di esercitare il diritto di recesso dal contratto, con preavviso di un mese, accedendo al sito web [www.acea.it](http://www.acea.it) - Area Riservata MyAcea - Contratti - I miei contratti - Disdetta e compilando l'apposito web form. Nel caso di fornitura di energia elettrica e gas naturale, il recesso avente ad oggetto una sola fornitura non comporterà il recesso anche dall'altra fornitura attivata.

### Onere di recesso anticipato

Nessuno

**DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA**

Allegato 1 – LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE

**Livelli di qualità commerciale**

Livelli di qualità per l'esercente la vendita (Acea Energia) per prestazioni richieste dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Delibera 413/2016/R/com

**Livelli specifici**

| INDICATORE                                            | STANDARD SPECIFICO 2017-2018               | STANDARD SPECIFICO DAL 2019                                                        | GRADO DI RISPETTO EFFETTIVO |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 40 giorni solari dalla data di ricevimento | 30 giorni solari                                                                   | 78,97%                      |
| Tempo massimo di rettifica fatturazione               | 90 giorni solari dalla data di ricevimento | 60 giorni solari<br>90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale | 53,81%                      |
| Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione        | 20 giorni solari dalla data di ricevimento | 20 giorni solari                                                                   | -                           |

**Livelli generali**

| INDICATORE                                                                                                            | STANDARD GENERALE | GRADO DI RISPETTO EFFETTIVO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95%               | 97,40%                      |

Si segnala che a partire da gennaio 2017, a seguito delle modifiche normative introdotte con la delibera ARERA n. 413/2016/R/com che ha approvato il nuovo "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale - TIQV", non troverà più applicazione il livello generale relativo alle richieste scritte di rettifica di fatturazione, come riportato anche nelle condizioni generali di contratto. In caso di mancato rispetto degli standard specifici verrà corrisposto un indennizzo automatico base di euro 25 (venticique). Il predetto indennizzo sarà pari a euro 50 (cinquanta) se la prestazione avviene oltre un tempo doppio rispetto a quanto normativamente previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di euro 75 (settantacinque) se avviene oltre un tempo triplo a quanto previsto.